

STUDIO LEGALE

Avv. Luciano Asaro

Patrocinante in Cassazione

Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo

Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985

E-mail: asaro@inwind.it

Pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO
CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per l'Ins. **MONTALTO VITA MARIA**, C.F.: [REDACTED] nata [REDACTED] ad [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: [REDACTED]), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 21/05/2021, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it;

- Parte Ricorrente -

CONTRO

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (GIA' DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA)**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A;**
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA**, C.F.: 80022410486, in persona del Direttore pro tempore, **con sede in Firenze, nella via Mannelli n. 113;**
- L'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA - UFFICIO IX - AMBITO TERRITORIALE DI LUCCA E MASSA CARRARA - SEDE DI MASSA**, C.F.: 80001240458, con sede a Massa Carrara, nella via G. Pascoli n. 45;
- **Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Firenze, C.F.: 80039250487, con sede a Firenze, nella Via degli Arazzieri n. 4 (pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it);**

- Parte Resistente -

E NEI CONFRONTI DI:

- **Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, trasferiti in provincia di Trapani, ed in altre province siciliane, a seguito della procedura di mobilità 2016/2017.**

- *Controinteressati* -

OGGETTO:

Ricorso avverso il mancato trasferimento (interprovinciale) in scuole primarie, posto comune, site nel comune di Alcamo (TP) e, comunque, in ambiti della Provincia di Trapani, o in altri ambiti territoriali della regione siciliana, a differenza di altri colleghi aventi un punteggio inferiore, e privi di precedenza, fasi b)-c)-d, posto comune, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità a.s. 2016/2017.

L'odierna ricorrente è stata immessa in ruolo con contratto sottoscritto il 01/09/2015, classe di concorso scuola primaria, posto comune, presso l'I.C. "Claudio Puddu" di Prato (doc. 1).

La sua attuale sede di servizio è l'I.C. "A. GENTILI" - CARRARA FOSSOLA di Carrara (MS), come si evince dalla domanda di mobilità 2021.2022 (doc. 2), ma, per il corrente anno scolastico 2020/2021, è in assegnazione provvisoria presso la D.D. De Gasperi di Capaci, come si evince dal relativo decreto del 31/08/2021 dell'Usp di Palermo (doc. 3).

La ricorrente lamenta il mancato trasferimento nella provincia di Trapani a seguito della procedura di mobilità relativa all'a.s. 2016/2017, disciplinata dall'ordinanza n. 241 del 08/04/2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca (doc. 4), e dal C.C.N.L. del 08/04/2016 (doc. 5).

L'art. 6 del CCNI ha previsto quattro fasi dei trasferimenti e dei passaggi:

- FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (COMPRESA ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL'A.S.'15/16 DA FASE 0 ED A)
- FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15 (TITOLARITÀ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN

PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B E C (TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO);

- FASE C - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA - TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO;
- FASE D - DOCENTI FASE 0 E A (GAE E CONCORSO) E CONCORSO 2012 ASSUNTI IN FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.

Inoltre, in virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto e a seconda della fase di mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

La ricorrente presentava, quindi, domanda di trasferimento interprovinciale (doc. 6) per l'anno scolastico 2016/2017, a seguito della quale, tuttavia, non otteneva il chiesto trasferimento in nessuno degli ambiti della provincia di Trapani, né delle altre province siciliane, indicate in via subordinata.

In particolare, la ricorrente aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, grazie all'idoneità conseguita a seguito Del concorso indetto con D.D. 02/04/1999, come risulta dall'attestazione rilasciata dall'Usp di Agrigento (doc. 7).

In virtù di tali concorsi la ricorrente ha così potuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento, e si è potuta inserire nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del tanto atteso passaggio in ruolo.

La stessa aveva così un **punteggio base di 42 + 6 per il comune di ricongiungimento (Alcamo)**, per un totale quindi di **48 punti per l'ambito 027 della provincia di Trapani, indicato come prima preferenza, e 42 per l'ambito 028 della medesima provincia, e per tutte le altre province indicate in domanda di mobilità (Palermo e Catania).**

Esaminando la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR (doc. 8), quello che stranizza è vedere colleghi che, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono stati assegnati ad ambiti e province indicati dalla medesima, pur non usufruendo di alcuna precedenza.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i seguenti colleghi:

1. Amico Giuseppina - 26/12/1980 - ambito 027 - punteggio 14 – posto comune;
2. Gullo Teresa - 25/04/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;

3. Vitta Rosalinda - 21/06/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
4. Ferlazzo Francesca - 19/06/1981 - ambito 027 - punteggio 17 – posto comune;
5. Adamo Paola - 10/09/19681- ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
6. Di Palermo Antonella - 15/08/1981 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
7. Franchina Luca - 18/01/1980 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
8. Siragusa Oriella - 08/06/1983 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
9. Di Rosa Anna Lisa - 01/09/1971 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
10. Riccobono Angela - 18/08/1980 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
11. Cavallaro Dario - 31/03/1978 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
12. Ardizzone Sandra - 28/02/1975 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
13. Culcasi Valentina - 07/06/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
14. De Simone Ursula - 02/06/1977 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
15. Guerriero Angela - 25/02/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
16. Lombardo Brigida - 09/08/1972 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
17. Nicosia Anna Maria - 16/09/1978 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
18. Angelo Anna Maria - 20/03/1979 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
19. Fiocco Caterina - 20/10/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
20. Galati Daniela - 29/09/1977 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
21. Sinacori Sonia - 10/11/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
22. Stellino Irene - 18/12/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
23. Adragna Giuseppina - 29/05/1975 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
24. Amico Giuseppina - 25/03/1983- ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
25. Marino Marta Dora - 23/08/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
26. Pipitone Nunzia Stefania - 20/05/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
27. Accardi Caterina - 16/05/1973 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
28. Caracci Rosalinda - 08/08/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
29. Adragna Maria - 11/02/1973- ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
30. Giacalone Rosa – 24/05/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
31. Scibilia Silvia - 09/01/1970 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
32. Sciortino Francesca - 02/09/1983 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
33. Lipari Grazia - 18/09/1976 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
34. Marino Marilena - 07/09/1980 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
35. Morana Stefania - 08/11/1977 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
36. Ciulla Enza Maria - 24/11/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;

37. Catania Mariangela - 19/10/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
38. Di Dia Rossella Giovanna - 24/06/1983 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
39. Adragna Nicoletta - 28/04/1976 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
40. Lo Cascio Lorena - 22/09/1981 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
41. Castagna Cinzia - 30/11/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
42. Culcasi Francesca - 15/04/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
43. Alastra Barnaba - 30/10/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
44. Rubino Mancuso Paola Cristina - 10/09/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
45. Scirè Angela - 11/01/1983 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
46. Ferro Cristina - 11/05/1978 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
47. Gallo Marta - 26/01/1980 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
48. Castrogiovanni Giovanna - 09/04/1983 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
49. Favilla Laura - 06/06/1975 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
50. Genna Benedetta Emanuela - 24/09/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
51. Giovinco Caterina - 08/10/1978 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
52. Ingargiola Rosita - 22/12/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
53. Di Marco Maria - 09/06/1975 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
54. Scoglio Caterina - 30/01/1981 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
55. Ferrante Maria Pia - 02/02/1980 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
56. Polisano Rosa Patrizia - 29/06/1979 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
57. Parrinello Maria Lisa - 23/06/1970 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
58. Tumbarello Valeria Antonia - 16/12/1974 - ambito 027 - punteggio 32 – posto comune;
59. Messina Katia Maria - 08/06/1977 - ambito 027 - punteggio 34 – posto comune;
60. Pellicane Marisa - 06/05/1981 - ambito 027 - punteggio 35 – posto comune;
61. Augugliaro Silvana – 01/01/1975 – ambito 027 – punteggio 36 – posto comune;
62. Maniscalco Francesca - 15/06/1963 - ambito 027 - punteggio 36 – posto comune;
63. Nastasi Fiorenza - 31/05/1981 - ambito 027 - punteggio 37 – posto comune;
64. Caradonna Esmeralda - 07/06/1970 - ambito 027 - punteggio 38 – posto comune;
65. Genna Laura - 27/03/1979 - ambito 027 - punteggio 39 – posto comune;
66. Giordano Sebastiana - 18/11/1969 - ambito 027 - punteggio 39 – posto comune;

- 67. Riserbato Maria Cristina - 12/03/1982 - ambito 027 - punteggio 40 – posto comune;
- 68. Garamella Floriana - 29/01/1976 - ambito 027 - punteggio 43 – posto comune;
- 69. Maltese Maria - 14/04/1972 - ambito 027 - punteggio 45 – posto comune;
- 70. Pastore Massimo - 22/08/1963 - ambito 028 - punteggio 18 – posto comune;
- 71. Abbagnato Germana - 30/10/1968 - ambito 028 - punteggio 26 – posto comune;

Ed ancora per le altre province siciliane:

- 72. Cataldo Daniela, nata il 30/05/1965, trasferita nella provincia di Palermo, con punti 12;
- 73. Di Giovanna Alessandra, nata il 17/02/1981, trasferita nella provincia di Palermo, con punti 12;
- 74. Buonpane Emanuela Nunzia, nata il 24/03/1981, trasferita nella provincia di Catania, con punti 12;
- 75. Cammarata Daniela, nata il 19/09/1974, trasferita nella provincia di Catania, con punteggio 15;
- 76. Cardullo Tindara, nata il 26/09/1973, trasferita nella provincia di Catania, con punti 12.

La ricorrente rientra nella categoria del personale docente ex comma 96 lett. b) della legge N. 107/15 (immessi in ruolo da GAE), di contro il personale che ha beneficiato della mobilità in danno della ricorrente è quello di cui al comma 96 lett. a) della L. N. 107/15 (immessi in ruolo da graduatorie di merito del concorso 2012).

Si eccepisce, quindi, un'illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017, in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

Dalla lettura di tali disposizioni si evince come il CCNI abbia previsto che il personale reclutato dalle graduatorie di merito del concorso 2012 venisse movimentato con precedenza rispetto a quello reclutato dalle GAE, in cui rientrava la ricorrente, con posti addirittura accantonati e in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale reclutato da GAE.

Infatti l'articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della buona scuola, e l'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016 hanno dato seguito ad una mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo un'articolata distinzione in fasi e sottofasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

Si sono quindi verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio (come la ricorrente che aveva un'anzianità di servizio di ben 8 anni di servizio pre-ruolo), si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti risultati idonei al concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o prossimi ad essa.

Tali domande sono state trattate in due distinte fasi, e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento.

Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata, per quelli provenienti da GAE è stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata, in quanto anche tra i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento vi era chi aveva superato un regolare concorso, tra cui l'odierna ricorrente.

Mentre il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (doc. 9), all'art. 1 comma 1 così dispone: "Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto".

Di conseguenza, è bene sottolineare, tale graduatoria aveva validità biennale, per cui era già scaduta al momento della procedura di mobilità 2016/2017, di cui ci stiamo occupando in questa sede.

Ed inoltre l' idoneità al predetto concorso, in difetto di assunzione, non conferiva l'abilitazione all'insegnamento che era riservato, a mente dell'art. 13, soltanto ai vincitori del concorso.

Ciò è stato ribadito in diverse note ministeriali, in particolare, in quelle del 28-29/04/2014, che si allegano al presente atto (doc. 10-11).

Di conseguenza vi è stato un illegittimo accantonamento di posti a favore di docenti che, non solo non erano vincitori di concorso, ma solo idonei, ma che, all'epoca della mobilità 2016/2017, non erano nemmeno abilitati, a scapito invece di chi, come la ricorrente, era già abilitata all'insegnamento.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata e, tra l'altro, la legge 107 non aveva previsto alcun accostamento in favore di tali docenti, a differenza del contratto collettivo che è andato oltre.

Non v'è dubbio, quindi, che nella fattispecie l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost) oltre che dell'art. 1 comma 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allagata all'O.M.), dell'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 08.04.2016 e dell'O.M. n. 241/2016 nonché dell'art. 28 comma 1 D.P.R. n. 487/1994.

Proprio il Tribunale di Palermo, con la recentissima sentenza n. 2045/2021 (doc. 12), ha statuito che "Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 (art. unico) della L. n. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, d'altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengano inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale.

Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Di più, l'Amministrazione ha illegittimamente assoggettato la determinazione di uno degli elementi essenziali del contratto di lavoro – la prima sede definitiva – ad una regolamentazione diversa rispetto a quella sulla scorta della quale era stato stipulato il contratto medesimo, con ciò violando peraltro i criteri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Infatti, la legge n. 107/2015 – peraltro finalizzata a regolarizzare definitivamente la situazione del precariato storico dei docenti inseriti nelle GAE anche al fine di porre termine ad una situazione di contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria, come ritenuto sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione – ha previsto l'immissione in ruolo dei docenti provenienti dalla graduatoria del concorso 2012 (gli idonei) e dei docenti provenienti da GAE su un piano di perfetta parità ed all'interno della medesima fase assunzionale, sulla scorta del punteggio da ciascuno posseduto”.

Anche il Tribunale di Pordenone, con sentenza n. 55/2021 (doc. 13), ed il Tribunale di Parma, con sentenza n. 89 del 17/05/2019 (doc. 14), si sono espressi favorevolmente in ricorsi analoghi, promossi dal sottoscritto avvocato per altre docenti della provincia di Trapani.

• **SULLA INSPIEGABILE DEFINIZIONE DI ALCUNE CONCILIAZIONI**

Un'altra inspiegabile anomalia che comprova gli errori succedutisi nelle operazioni di mobilità si evince dal decreto del 07/09/2016 (doc. 15), con cui l'Usp di Trapani ha definito alcune conciliazioni riguardanti docenti rientranti nella fase c), da cui risulta che, su posto comune, 4 colleghe della ricorrente sono state assegnate all'ambito 027 della provincia di Trapani, mentre una collega è stata assegnata all'ambito 028.

Queste docenti avevano addirittura un punteggio inferiore a quello della ricorrente (ad eccezione della sola sig.ra Labita Maria Pia), come da seguente elenco:

- Di Giovanni Maria, nata il 01/02/1969, punteggio 15 (ambito 028);
- Cardinale Maria Teresa, nata il 30/01/1963, punteggio 39 (ambito 027);

- D'Amico Annalisa, nata il 28/04/1972, punteggio 36 (ambito 027);
- Cannata Jlenia, nata il 10/11/1979, punteggio 28 (ambito 027);
- (Labita Maria Pia, nata il 26/06/1956, punteggio 61 (ambito 027)).

Ciò significa, in altri termini, che le conciliazioni sono state perfezionate in quanto il MIUR si era accorto degli errori e vi ha posto rimedio.

Inoltre è alquanto strano che, nel perfezionare tali conciliazioni, sono venuti fuori dei posti disponibili che stranamente non erano stati assegnati prima al momento dell'esame delle domande di mobilità.

Allo stesso modo l'Usp di Palermo ha definito delle conciliazioni, come si evince dal decreto del 30/08/2016 (doc. 16) con cui sono stati convocati ben 23 docenti interessati a tali conciliazioni.

E così anche l'Usp di Catania in data 10/09/2016 ha pubblicato sul sito un proprio decreto in cui indica l'assegnazione di sedi a seguito di conciliazioni (anche) con docenti della scuola primaria (doc. 17), da cui risulta che addirittura n. 10 colleghi della ricorrente sono stati "accontentati", ossia trasferiti in provincia di Catania.

Peraltro, anche in tema di conciliazione si sono espressi diversi giudici: a tal fine si cita l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 04/12/2017 (doc. 18), in cui viene sottolineato che è onere del Miur provare che i docenti trasferiti a seguito di procedura di conciliazione avevano maggior titolo rispetto alla ricorrente.

La stessa ordinanza enuncia, inoltre, un altro principio importante, e cioè che non poteva ascrivere alla ricorrente alcuna responsabilità per il fatto di non avere attivato il procedimento di conciliazione.

Nello stesso senso si è anche pronunciato il Tribunale di Parma, nella sentenza n. 112/2018 (doc. 19), sempre per una docente della provincia di Trapani, assistita pure dal sottoscritto avvocato, secondo cui "Ad avviso del Giudice, la sussistenza di posti disponibili all'esito della fase C negli ambiti territoriali prioritariamente indicati da parte ricorrente emerge altresì dalle conciliazioni stipulate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con alcuni docenti partecipanti al piano di mobilità. La sussistenza di tali

conciliazioni e la conseguente assegnazione di docenti stipulanti in scuole primarie site negli ambiti territoriali 027 e 028 della provincia di Trapani è stata espressamente confermata dal Miur nella memoria di costituzione.

Ritiene il Giudice come la stipulazione di tali conciliazioni all'esito del procedimento di mobilità e i conseguenti decreti di trasferimento emanati dal Ministero comprovino la sussistenza di posti di docenza disponibili negli ambiti territoriali siciliani sopra indicati”.

Lo stesso dicasi per il Tribunale di Reggio Emilia che, con sentenza n. 41/2019 (doc. 20), ha accolto il ricorso promosso da una docente di scuola primaria della provincia di Trapani, assistita pure dal sottoscritto avvocato.

Più recentemente va citata la sentenza n. 4612/2019 della Corte di appello di Roma (doc. 21), secondo cui “la conciliazione è un negozio interprivato, per sua natura non opponibile a terzi (art. 1372 cc) e che, proprio secondo le regole positive della materia, non è titolo spendibile nella procedura di mobilità”, e che “Peraltro, non vi sono margini di dubbio sul fatto che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione dell’onere probatorio, gravi sull’amministrazione appellata la dimostrazione di aver esattamente adempiuto gli obblighi di fonte contrattuale dalla stessa assunti rispetto alla gestione della procedura di mobilità, viepiù ove - come nel caso di specie - siano prospettati in modo puntuale i vizi inficianti specifiche operazioni e specifiche posizioni degli aspiranti”.

- **VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

Inoltre va detto che non appaiono chiari, né trasparenti, non solo l’algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità 2016/2017, ma neanche i relativi criteri adottati, che finora non sono stati resi pubblici dal Ministero convenuto.

È comunque evidente che l’algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell’attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all’esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate con priorità dalla ricorrente, ma anche in quelle di altre regioni, come si evince dall’elaborazione predisposta dalla FLC CGIL (doc. 22).

In particolare sono residuati non assegnati n. 3 nella provincia di Trapani, n. 3 nella provincia di Palermo, e n. 1 nella provincia di Catania.

Quindi almeno uno dei posti residuati nella provincia di Trapani poteva essere assegnato alla ricorrente.

Tra l'altro le censure di illegittimità esposte in ricorso circa l'inintelligibilità dell'algoritmo adoperato nelle operazioni di mobilità trovano riconoscimento in alcuni condivisi arresti giurisprudenziali secondo cui: "l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso" (Consiglio di Stato, Sent. n. 8472/2019).

Nello stesso senso il Consiglio di Stato n. 2270/2019: "Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste".

- **DISPONIBILITÀ RESIDUE DOPO I MOVIMENTI**

Un'altra anomalia nelle operazioni di mobilità 2016/2017, che interessano la ricorrente, si evince dall'esame del decreto emesso il 30/08/2016 dall'Usp di Trapani (doc. 23), in cui si dà atto delle disponibilità residue dopo i movimenti, e viene pubblicato l'elenco dei docenti di scuola primaria assegnati nelle scuole indicate nell'allegato elenco.

Ebbene da tale elenco risulta che ben n. 83 docenti sono stati assegnati in scuole facenti parte dell'ambito 027 e n. 3 docenti sono stati assegnati, invece, in scuole facenti parte dell'ambito 028.

Di conseguenza è palese che, almeno all'epoca in cui è stata presa in esame la domanda di mobilità 2016/2017 presentata dalla ricorrente, vi erano posti disponibili che potevano essere assegnati alla medesima nella provincia di Trapani.

Non si comprende quindi come mai uno di questi posti disponibili non sia stato assegnato alla ricorrente.

Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Trapani con l'ordinanza cautelare del 15/12/2017 (doc. 24), in cui si afferma, in riferimento a tale documento, che "Anche con riferimento a questa vicenda non appare chiaro il motivo per il quale non sia stato assegnato alla odierna ricorrente un posto sito nell'ambito dalla stessa preferito".

Sul punto si è espresso, inoltre, il Tribunale di Catania, con la recentissima sentenza n. 495/2021, sempre in favore di altra docente della provincia di Trapani assistita dal sottoscritto avvocato, e che viene ora pure allegata (doc. 25).

- **VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNI. - DISTINZIONE TRA FASE C) E FASE D).**

In subordine, va eccepito altresì che, in ogni caso, non si spiega come mai risultano trasferiti in alcune province siciliane colleghi della ricorrente rientranti nella c.d. fase d), le cui operazioni di mobilità erano successive a tutte le altre precedenti fasi.

Infatti, l'art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi" ed individua, a sua volta, "quattro distinte fasi" tra loro successive delle "operazioni di mobilità territoriale e professionale" e prevede in particolare la fase C per i docenti che, come la ricorrente sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale "provenienti da GAE", e quindi "dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti", la fase D, alla quale partecipano gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 "provenienti da concorso.

La fase d), quindi, verteva su posti rimasti liberi dopo la fase c), ed a prescindere anche dal punteggio, nel senso che anche coloro che avevano un punteggio superiore alla ricorrente,

andavano collocati in posizione subalterna alla stessa in quanto rientranti appunto in una fase successiva.

Infatti, consultando tali movimenti (doc. 26), si può notare che sono state trasferite a Catania le seguenti docenti rientranti nella fase d):

- la sig.ra Giordano Grazia, nata il 13/12/1970; e
- la sig.ra Oliveri Maria Rosa, nata il 29/09/1978.

Il comportamento del Miur non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive, in quanto la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili.

Sul tema si è pronunciato anche il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 62/2021 (doc. 27), in cui viene affermato quanto segue: “Da tali disposizioni si ricava in primo luogo un criterio di progressività che condiziona il passaggio alla fase successiva delle operazioni di mobilità solo dopo il completamento di quella precedente. All'interno di ciascuna fase, poi, opera il sistema delle precedenze”.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Montalto Vita Maria, come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRE AFFINCHÈ
L'ECC.MO TRIBUNALE DI PALERMO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

Contrariis reiectis

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, trasferiti in provincia di Trapani, e nelle altre province di Palermo e Catania, a seguito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
- In accoglimento del presente ricorso, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi richiamati in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, a seguito della procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2016/2017, in una scuola primaria, posto comune, sita nel

comune di Alcamo (comune di residenza), o in un'altra sempre rientrante nell'(ex)ambito territoriale 027 della provincia di Trapani, o, in subordine, in quello (ex) 028 della medesima provincia, secondo le tabelle di vicinorietà rispetto al comune di residenza; eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti, ed in aggiunta ai colleghi illegittimamente preferiti alla stessa;

- In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria, posto comune, inserita all'interno degli altri (ex)ambiti delle province siciliane, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità (Palermo e Catania), e seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto alla provincia di Trapani;
- Ordinare quindi agli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, di disporre tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi, come da nota che pure si allega, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di averle interamente anticipate.

Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:

- 1) Contratto di assunzione in ruolo; 2) Domanda di mobilità a.s. 2020/2021; 3) Decreto di assegnazione provvisoria; 4) Ordinanza n. 241 del 08/04/2016 emanata dal MIUR; 5) C.C.N.I. del 08.04.2016; 6) Domanda di mobilità 2016/2017; 7) Abilitazione primaria; 8) Elenco trasferimenti scuola primaria 2016/2017; 9) Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24/09/2012; 10) Nota Miur 4133 del 28/04/2014; 11) Nota Miur 4187 del 29/04/2014; 12) Sentenza n. 2045/2021 del Tribunale di Palermo; 13) Sentenza n. 55/2021 del Tribunale di Pordenone; 14) sentenza n. 89 del 17/05/2019 DEL Tribunale di Parma; 15) Decreto del 07/09/2016 emesso dall'Usp di Trapani; 16) Decreto emesso dall'Usp di Palermo il 30/08/2016; 17) Decreto emesso dall'Usp di Catania il 10/09/2016; 18) Ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/12/2017; 19) Sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma; 20) Sentenza n. 41/2019 del Tribunale di Reggio Emilia; 21) Sentenza n. 4612/2019 della Corte di appello di Roma; 22) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 23) Decreto emesso dall'Usp di Trapani in data 30/08/2016; 24) Ordinanza cautelare del 15/12/2017 del Tribunale di Trapani; 25) Sentenza n.

495/2021 del Tribunale di Catania; 26) Elenco Mobilità Primaria Fase D; 27) Sentenza n. 62/2021 del Tribunale di Marsala; 28) Autocertificazione reddituale.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.585,23, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (doc. 28).

Salvis iuribus late.

Mazara del Vallo, li 11/06/2021.

Avv. Luciano Asaro

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, li 11/06/2021.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO.